

## **STATUTO ASSOCIAZIONE**

### **“BIO Reggiano - Distretto Biologico”**

#### **Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della L. R. dell'Emilia-Romagna n. 14/2023 e successive modificazioni ed integrazioni e normativa vigente in materia, l'Associazione denominata: **BIO Reggiano – Distretto Biologico**.

L'Associazione ha sede legale e operativa in Reggio Emilia, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### **Art. 2 - Scopi e attività**

L'Associazione intende promuovere attività di sensibilizzazione e salvaguardia dell'intero ecosistema reggiano: ambientale, naturale, culturale, paesaggistico e umano. Creando una rete solidale tra persone fisiche che si prodigano affinché aziende agricole, ristoranti, aziende di trasformazione, amministrazioni pubbliche e consumatori comprendano l'importanza di limitare il consumo di suolo, proteggere la biodiversità, interrompere l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, è possibile ridare fertilità alla terra, dignità alla vita degli animali, generare prodotti sani, buoni, puliti e giusti e, conseguentemente, ridurre le spese sanitarie.

Il BIO Reggiano - Distretto Biologico ha come obiettivo la prosperità dei territori partendo dalla protezione della biodiversità e dalla valorizzazione dell'ambiente, inteso come motore di un sistema rigenerativo e aperto di tutto il territorio della provincia di Reggio Emilia, cruciale per stimolare la fecondazione agroecologica di tutta la Pianura Padana.

Il BIO Reggiano - Distretto Biologico riprende e fa suo il concetto di ecologia integrale su cui si basa l'Enciclica di Papa Francesco “Laudato Si”. L'impegno a favore delle persone, chiunque esse siano, non può essere dissociato ad un impegno per la salvaguardia del Creato e viceversa.

L'attuale crisi ambientale e sociale sono parti di un'unica crisi (par 139 Laudato Si).

Un sistema di connessioni di comunità, riduce le malattie mentali e degenerative facendo della Comunità un welfare informale.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, all'interno della Provincia di Reggio Emilia, di:

1. sostenere, tutelare, promuovere, diffondere la conoscenza, i metodi e le pratiche agricole, forestali, ittiche e zootecniche e di produzione biologica, agro-ecologica, rigenerativa, biodinamica e di tutte le forme naturali che escludano l'utilizzo di sostanze chimiche e prodotti fitosanitari di sintesi dannose per la salute umana, dell'ambiente e delle altre specie, nonché per la qualità dei servizi ecosistemici e del paesaggio, come a mero titolo di esempio, la permacultura, l'agro-forestazione, l'agricoltura sinergica (tutti qui di seguito riferiti sinteticamente con il termine agro-ecologia);
2. diffondere la cultura e le peculiarità del prodotto biologico confezionato certificato, promuovendone la commercializzazione e creando le condizioni per i singoli agricoltori biologici ed in conversione di prendere parte alle dinamiche di certificazione collettiva in modo da ridurre i costi;
3. promuovere, diffondere e sostenere le relazioni di mutuo aiuto fra produttori biologici, in particolare condivisione di competenze, pratiche, sostegno economico e scambio dei prodotti;

4. promuovere la diffusione del modello agro-ecologico, incluso i metodi di agricoltura biologica/biodinamica certificata come modello di conversione dei territori e di gestione delle risorse naturali, il quale possa costituire la leva fondamentale per uno sviluppo dell'agro-ecologia;
5. promuovere la diffusione del modello agro-ecologico, incluso i metodi di agricoltura biologica/biodinamica certificata come progetto culturale, come modello per la sicurezza e sovranità alimentare, attraverso l'organizzazione di attività culturali, educative, sociali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
6. favorire, promuovere e ricercare la collaborazione e le sinergie fra agricoltori, trasformatori, operatori turistici e cittadini che si impegnano a far proprio il modello agro-ecologico, incluso i metodi di agricoltura biologica/biodinamica certificata di produzione e di uso a scopo nutrizionale;
7. promuovere, diffondere e sostenere la commercializzazione e il consumo dei prodotti biologici, agro-ecologici, biodinamici e comunque derivanti da ogni altra pratica agro-ecologica, nel settore della ristorazione, delle mense scolastiche, extra-scolastiche e pubbliche, del turismo, della cultura, dell'ospitalità;
8. promuovere la ruralità ed il legame tra agricoltore ed ambiente agricolo facilitando tutte quelle politiche atte a ridare la conduzione dei terreni agli agricoltori, contrastando la corsa eccessiva e smisurata del contoterzismo;
9. promuovere ogni azione atta alla difesa e al ripristino della diversità biologica della flora e della fauna (biodiversità), della diversità morfologica e idrogeologica inclusa la diversità di paesaggio (geo-diversità), della diversità delle varietà di colture (agro-biodiversità), della diversità di saperi e tradizioni (diversità umana) incluso il ripristino e valorizzazione di saperi, pratiche e colture antiche, trascurate o dimenticate ma fortemente autoctone;
10. promuovere iniziative volte alla lotta o eliminazione del consumo di suolo e alla valorizzazione dell'uso dei territori marginali attraverso la zootecnia agro-ecologica, inclusa quella biologica/biodinamica certificata con allevamenti bradi, semi-bradi;
11. favorire stili di vita sani improntati alla lotta agli sprechi, al risparmio idrico, all'uso razionale ed eco sostenibile delle materie prime e delle risorse energetiche;
12. promuovere una gestione integrata dei rifiuti coerente con la strategia "rifiuti zero";
13. promuovere lo sviluppo locale auto-sostenibile (sociale, ambientale, economico, culturale) con particolare interesse all'energia rinnovabile, alla bioedilizia, alla gestione territoriale partecipata, alle comunità energetiche, all'eco-turismo;
14. sostenere e sviluppare l'agricoltura sociale per l'impiego corretto di risorse umane e professionali nelle imprese agricole e agroalimentari e promuovere azioni terapeutiche, riabilitative, di inclusione sociale e lavorativa, di educazione e ricreazione, ma altresì promuovere e difendere i diritti dei lavoratori tutti come la correttezza dei contratti di lavoro favorendo la cultura della legalità;
15. erogare servizi e attività di consulenza finalizzati al supporto alle pratiche di conversione al modello agro-ecologico, incluso i metodi di agricoltura biologica/biodinamica certificata delle aziende agricole;
16. promuovere e organizzare attività di ricerca, divulgazione, formazione ed informazione, anche scientifica, sui temi di interesse sociale, sia rafforzando la rete locale delle competenze attraverso collaborazioni con università, scuole di ogni ordine e grado, ospedali e istituti di ricerca, sia scegliendo di dotarsi, se e qualora si ritenesse opportuno, di un comitato scientifico interno;
17. favorire e supportare l'inserimento dei principi, dei metodi e delle pratiche agricole, forestali e zootecniche agro-ecologiche incluso quelle biologica/biodinamica certificati nell'ambito dei programmi e delle politiche pubbliche nazionali, regionali e comunali;
18. promuovere e realizzare forme innovative di co-progettazione e co-gestione del territorio fra pubbliche amministrazioni e cittadinanza attiva, in particolare aiutando a creare reti di conoscenze come, a mero titolo di

esempio, studi e opportunità tra scuola, sanità, aziende agricole e di ristorazione e privati cittadini all'interno del presente Distretto Biologico, ma anche in collaborazione con i Distretti Biologici limitrofi della Regione.

Per il perseguimento delle proprie finalità, il BIO Reggiano - Distretto Biologico:

19. promuove l'informazione e la valorizzazione del modello agro-ecologico, tra cui rientrano i metodi di agricoltura biologica/biodinamica certificata su tutto il territorio;
20. partecipa agli organismi locali, nazionali ed internazionali al fine di promuovere lo sviluppo del modello agro-ecologico, tra cui rientrano i metodi di agricoltura biologica/biodinamica certificata, la salvaguardia dell'ambiente ed in generale dei propri scopi;
21. realizza, anche in collaborazione con enti pubblici ed organismi privati, attività di progettazione, formazione e ricerca su temi del modello agro-ecologico, tra cui rientrano i metodi di agricoltura biologica/biodinamica certificata, per agricoltori e allevatori, trasformatori, commercianti, cittadini, tecnici, operatori turistici, amministratori locali;
22. collabora con le amministrazioni locali per inserire nelle mense scolastiche, nelle strutture pubbliche e sanitarie, prodotti alimentari ottenuti da coltivazioni ed allevamenti secondo il modello agro-ecologico, tra cui rientrano i metodi di agricoltura biologica/biodinamica certificata con una priorità del territorio locale ed, in subordine, regionale e nazionale;
23. promuove presso le scuole e le strutture interessate, incontri informativi e formativi su temi riguardanti l'uso di alimenti prodotti da modelli agro-ecologici, tra cui rientrano i metodi di agricoltura biologica/biodinamica certificata, come forma di prevenzione e cura della persona;
24. può aderire alla rete di distretti bio nazionali ed internazionali al fine di migliorare la conoscenza, la divulgazione e l'organizzazione dello stesso distretto;
25. promuove la costituzione di uno specifico marchio, con finalità di valorizzare il modello agro-ecologico, tra cui rientrano i metodi di agricoltura biologica/biodinamica certificata della provincia di Reggio nell'Emilia;
26. è favorevole alla creazione di ogni tipo di sinergia locale, nazionale e internazionale che sia in grado di potenziare e rendere più efficaci le azioni istituzionali che mirano alla realizzazione degli scopi del BIO Reggiano - Distretto Biologico e di ogni altra attività idonea al perseguimento delle finalità previste dallo statuto.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine rispetto a quelle sopra citate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

### **Art. 3 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché accessorie e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

9) ogni altra entrata ammessa dalla Legge.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

#### **Art. 4- Membri dell'Associazione**

1) Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e donne che accettano lo Statuto dell'Associazione, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino per quanto possibile a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

All'Associazione devono obbligatoriamente partecipare le seguenti categorie di soggetti:

- a) imprenditori agricoli biologici, singoli o associati, anche in regime di conversione ovvero a regime misto biologico e convenzionale che operano sul territorio del distretto, anche organizzati in reti di imprese;
- b) soggetti singoli o associati, compresi le società cooperative e i consorzi, che intervengono nella filiera biologica dalla fase della produzione, della preparazione fino alla distribuzione;
- c) associazioni di produttori biologici, se presenti sul territorio.

2) Secondo quanto previsto dal paragrafo 5.3 delle disposizioni applicative allegate alla delibera n. 2049/2023, all'Associazione possono partecipare i seguenti soggetti, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, e purchè intendano collaborare al loro raggiungimento:

- a) enti locali il cui territorio è interessato dal distretto;
- b) altri enti pubblici che adottano politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, che interessano il territorio del distretto;
- c) enti di ricerca pubblici e privati che svolgono attività scientifica in materia di produzione biologica;
- d) Università, enti accreditati per la gestione delle attività di formazione professionale, scuole e soggetti dell'ecosistema regionale di ricerca e innovazione che svolgono attività rivolta alla conoscenza e allo sviluppo delle produzioni biologiche;
- e) enti e associazioni che svolgono attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
- f) imprenditori agricoli, singoli o associati, che non adottano il metodo biologico, che conducono almeno una unità operativa/produttiva o una unità locale nel territorio del distretto, o in alternativa che rientrano nell'ambito di applicazione delle leggi 1° aprile 2022, n. 30 e 17 maggio 2022, n. 61, con riferimento al territorio del distretto;
- g) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica ed enti economici regionali che svolgono attività nell'ambito della formazione, della promozione del territorio e dei prodotti agricoli, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario della Regione

Emilia-Romagna;

h) associazioni locali di consumatori, con almeno una sede operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

i) organizzazioni di produttori;

j) organizzazioni professionali agricole, organizzazioni sindacali e associazioni di rappresentanza della cooperazione del territorio di riferimento;

k) altri soggetti privati volti a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica, la cui area di attività interessa il territorio del distretto.

3) Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo legale rappresentante, ovvero da altro soggetto delegato dall'organo competente.

4) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

#### **Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento

si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

### **Art. 6 - Diritti e doveri dei soci**

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

### **Art. 7- Volontari e persone retribuite**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

### **Art. 8 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale organo di revisione

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

### **Art. 9 - L'Assemblea**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno 15 giorni nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

### **Art. 10 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. E' formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a tredici eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Gli imprenditori agricoli biologici, in conversione devono rappresentare almeno il 51 per cento dei componenti del consiglio direttivo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. In ogni caso, sia nel caso di sostituzione di uno o più consiglieri sia nel caso di nomina di nuovo consiglio, deve essere mantenuta la clausola di rappresentatività del 51% degli imprenditori agricoli biologici o in conversione.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisponde bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- redige gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- predisponde e approva il piano di distretto, le sue modifiche e la relazione triennale sull'attuazione del medesimo.

Ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 2049/2023 e del decreto MASAF 28 dicembre 2022, n. 663273.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

E' convocato di regola ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### **Art. 11 - Il Presidente**

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo deve essere individuato tra gli imprenditori agricoli biologici o in conversione biologica. Esso ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

#### **Art. 12 – L'Organo di revisione**

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendenti ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

### **Art. 13- Scioglimento**

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente.

### **Art. 14 - Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.